



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 141 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: Disciplina in favore dei consiglieri che versano in particolari condizioni di salute, a tutela delle prerogative e a garanzia del libero esercizio del mandato da parte di tutti i consiglieri regionali - artt. 26 – 28 e 39 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

L'anno 2017, addì 21 del mese di dicembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio	:	Mario Cosimo LOIZZO	PRES.	ASS.
Vice Presidente del Consiglio	:	Giuseppe LONGO	SI	
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA	SI	
Consigliere Segretario	:	Giuseppe TURCO	SI	
“ “ “	:	Luigi MORGANTE		SI

- Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
- Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario generale, avv. Domenica Gattulli, riferisce quanto segue.

L'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 detta disposizioni concernenti le Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari del Consiglio regionale.

In particolare, i Vice Presidenti, i Consiglieri Segretari (dell'Ufficio di Presidenza) e i Presidenti delle Commissioni consiliari si avvalgono di segreterie particolari per la cura della corrispondenza e degli affari connessi all' esercizio delle proprie funzioni. In seno alle suddette Segreterie particolari, l'incarico di Segretario particolare è conferito al dipendente della Regione su indicazione degli stessi. Tali incarichi cessano con il venir meno della carica rivestita.

Le unità costituenti le segreterie particolari, escluso il Segretario particolare, non possono superare il numero di 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, il numero di 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, il numero di 1 per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario e per la segreteria di ciascun Presidente di Commissione (comma 4).

A far parte delle strutture innanzi elencate è chiamato il personale di ruolo della Regione, eccezion fatta per il Segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale, per il quale apposita disposizione di legge disciplina la scelta e la relativa nomina.

In merito all'utilizzo di siffatto personale, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale regionale che presta attività di servizio di assistenza agli organi statutari regionali di cui all'articolo 9 della richiamata legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1 del citato art. 11.

Secondo le previsioni del comma 1-ter del medesimo articolo, inoltre, con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, per le strutture di competenza, della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti regionali, sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1-bis.

In attuazione delle predette norme L'Ufficio di Presidenza ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 39 del 28 settembre 2011 e n. 47 del 17 ottobre 2011. La Deliberazione n. 39/2011, in particolare, ha disposto:
 - art. 1 "al personale chiamato a far parte delle Segreterie particolari del Presidente del Consiglio, dei componenti l'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso giornaliero per le spese di viaggio, qualora sostenute, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per un massimo di duecentoventi giorni in un anno";
 - art.2 "ai fini del calcolo, il computo della distanza chilometrica si effettua secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, ultimo periodo, della L.R. n. 1/2011";
 - art, 3 "il calcolo si effettua per distanze chilometriche superiori a quaranta e fino al massimo di duecento con un rimborso pari a venticinque centesimi di euro per chilometro";

- n. 53 del 28 giugno 2016, che ha integrato l'applicazione della richiamata disciplina di cui alla deliberazione n. 39/2011, disponendo che:

1) in applicazione della previsione di cui all'art. 4 deve aver luogo mediante corresponsione del buono pasto al personale che presta attività di assistenza organi statutari regionali di cui all'art.9 della legge regionale 25 marzo 1974, n.18, in presenza di pausa pranzo minima di 30 minuti e prestazione pomeridiana di almeno 2 ore, ferma restando la necessità di garantire almeno 8 ore di servizio effettivamente prestate;

2) L'applicazione della previsione di cui all'art. 5 deve aver luogo mediante acquisizione preventiva, da parte della Sezione Risorse Umane, dell'autorizzazione di cui all'art. 11, co. 7 della L.R. n. 1/2011, resa con validità annuale, e con acquisizione della certificazione dell'Organo politico o del Responsabile delle relative Segreterie, resa con cadenza mensile, attestante le effettive giornate di presenza, in coerenza con il sistema di rilevazione, a giustificazione delle spese sostenute".

L'art. 26 comma 2, lett. a) della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 –Statuto della Regione - attribuisce espressamente al Presidente del Consiglio la funzione di tutelare le prerogative inerenti la carica di consigliere e di assicurare il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali.

Ai sensi dell'art. 27 della richiamata L.R. n. 7/2004, l'Ufficio di Presidenza, che coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, esercita, altresì, le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno. L'art. 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale chiarisce che Ufficio di Presidenza assicura l'esercizio dei diritti del Consigliere tutelandone le prerogative.

In ragione delle summenzionate disposizioni, concernenti l'esercizio del mandato consiliare da parte degli eletti alla Assemblea regionale, attesa la necessità, stabilita dalle norme sopra richiamate, di tutelare le prerogative e assicurare il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali, qualora taluni consiglieri versino in particolari condizioni di salute, tali da limitare il libero esercizio delle prerogative loro riconosciute, con particolare riguardo alla partecipazione alle riunioni istituzionali delle Commissioni di appartenenza e alle sedute dell'Assemblea, si determinerebbe un grave *vulnus* all'esercizio del mandato conferito dal corpo elettorale e dei diritti di cui all'art. 39 dello Statuto della Regione Puglia.

Con il presente provvedimento, anche in ragione delle richiamate disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, si intende pertanto adottare apposita disciplina regolamentare finalizzata a rimuovere, ove ricorrano, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, gli ostacoli di carattere organizzativo e funzionale che possano costituire un impedimento al libero e partecipe esercizio delle funzioni di consigliere regionale nella pienezza delle prerogative assegnate dalla legge.

In particolare, in presenza di posizioni vacanti nell'ambito delle unità di personale numericamente individuate dall'art. 9 della L.R. 18/1974 per le strutture di cui alla medesima disposizione, l'Ufficio di Presidenza, sulla base di motivata e documentata richiesta, può disporre, anche limitatamente ad una parte della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, l'assegnazione di personale regionale, in servizio presso il Consiglio o la Giunta Regionale, al/ai consigliere/i le cui condizioni di salute, comprovate da idonea

certificazione medica, risultino tali da pregiudicare, nei fatti, l'esercizio delle prerogative e l'espletamento del mandato di cui alla carica ricoperta.

Le modalità della suddetta assegnazione, disposta dall'Ufficio di Presidenza, e gli adempimenti dalla medesima rivenienti sul piano organizzativo e funzionale, vengono definiti con apposita disposizione del Segretario Generale, oggetto di comunicazione al Dirigente della struttura di appartenenza del/i dipendente/i assegnato/i ed alla Sezione Personale e Organizzazione in caso di personale in servizio presso la G.R.

Gli oneri rivenienti dalla suddetta assegnazione di personale sono posti a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, vengono quantificati e liquidati dalla competente struttura del Consiglio regionale secondo l'imputazione prevista per i rimborsi di cui all'art. 11 della L.R. n. 1/2011, in applicazione delle modalità e dei criteri di cui alle richiamate deliberazioni n. 39/2011 e n. 53/2016, limitatamente alle giornate di svolgimento, da parte del personale assegnato dall'Ufficio di Presidenza, di attività di supporto e assistenza all'espletamento, da parte del consigliere assegnatario, delle attività istituzionali relative alla partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari di appartenenza e alle sedute dell'Assemblea regionale.

Al di fuori delle suddette giornate la prestazione contrattualmente dovuta viene svolta dal/i dipendente/i assegnato/i nell'ordinaria sede di servizio/struttura di appartenenza.

L'assegnazione disposta dall'Ufficio di Presidenza cessa, in ogni caso, con la cessazione dalla carica del consigliere assegnatario.

Tanto premesso, il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. n. 6/2007;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

Visto L'art. 26 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto L'art. 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 28 settembre 2011, n. 47 del 17 ottobre 2011 e n. 53 del 28 giugno 2016;

Vista la L.R. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di approvare, in osservanza degli artt. 26, 27 e 39 della L.R. n. 7/2004, recante lo Statuto della Regione Puglia, e dell'art. 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la seguente *"Disciplina in favore di consiglieri che versano in particolari condizioni di salute, a tutela delle prerogative e a garanzia del libero esercizio del mandato da parte di tutti i consiglieri regionali"*, con particolare riguardo alla partecipazione alle riunioni istituzionali delle Commissioni e alle sedute dell'Assemblea.

- a) I Consiglieri della Regione Puglia che versano in particolare condizioni di salute, tali da pregiudicare l'esercizio delle prerogative che la legge loro assegna e l'espletamento del rispettivo mandato, possono, con apposita istanza formulata all'Ufficio di Presidenza, motivata e opportunamente documentata con idonea certificazione medica a supporto, chiedere l'assegnazione di personale regionale per lo svolgimento di attività di assistenza limitatamente allo svolgimento delle riunioni delle Commissioni di appartenenza e delle adunanze dell'Assemblea Legislativa.
- b) L'Ufficio di Presidenza, in presenza di posizioni vacanti nell'ambito delle unità di personale numericamente individuate dall'art. 9 della L.R. 18/1974 per le strutture di cui alla medesima disposizione, valutata la richiesta e la relativa documentazione probatoria, può disporre, anche limitatamente ad una parte della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, l'assegnazione di personale regionale, in servizio presso il Consiglio o la Giunta Regionale al/ai consigliere/i che abbia/abbiano formulato istanza ritenuta meritevole di accoglimento. Il personale da assegnare viene individuato in ragione dell'espressa indicazione del consigliere interessato o, in mancanza, all'esito di apposito avviso di manifestazione d'interesse.
- c) Le modalità della suddetta assegnazione disposta dall'Ufficio di Presidenza e gli adempimenti dalla medesima rivenienti sul piano organizzativo e funzionale, vengono definiti con apposita disposizione del Segretario Generale, oggetto di comunicazione al Dirigente della struttura di appartenenza del/i dipendente/i assegnato/i e alla Sezione Personale e Organizzazione in caso di personale in servizio presso la G.R.
- d) Gli oneri rivenienti dalla suddetta assegnazione di personale sono posti a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, vengono quantificati e liquidati dalla competente struttura del Consiglio regionale secondo l'imputazione prevista per i rimborsi di cui all'art. 11 della L.R. n. 1/2011, in applicazione delle modalità e dei criteri di cui alle richiamate deliberazioni n. 39/2011 e n. 53/2016, limitatamente alle giornate di svolgimento, da parte del personale assegnato dall'Ufficio di Presidenza, di attività di supporto e assistenza all'espletamento, da parte del consigliere assegnatario, delle attività istituzionali relative alla partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari di appartenenza e alle sedute dell'Assemblea regionale.
- e) Al di fuori delle suddette giornate la prestazione contrattualmente dovuta viene svolta dal/i dipendente/i assegnato/i nell'ordinaria sede di servizio/struttura di appartenenza.

- f) L'assegnazione disposta dall'Ufficio di Presidenza cessa, in ogni caso, con la cessazione dalla carica del consigliere assegnatario.

Di dare atto che alla presente Disciplina trova applicazione la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Di trasmettere il presente provvedimento:


- Alla Sezione Risorse Umane.
- Alla Sezione Personale e Organizzazione.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito *web* del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mario Cosimo Loizzo



La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Segretario Generale
Avv. Domenica Gattulli

